Gazzetta ufficiale

L 86

40° anno

28 marzo 1997

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	Regolamento (CE) n. 575/97 della Commissione, del 27 marzo 1997, che fissa i tassi di conversione agricoli
	* Direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Consiglio
	97/200/CE:
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza il Regno del Belgio ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
	97/201/CE:
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
	97/202/CE:
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
	97/203/CE:
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

IT

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario <i>(segue)</i>	97/204/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	3
	97/205/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	5
	97/206/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	7
	97/207/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	9
	97/208/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	:1
	97/209/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	:3
	97/210/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	.5
	97/211/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica del Portogallo ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	.7
	97/212/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza la Repubblica di Finlandia ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	9
	97/213/CE:	

* Decisione del Consiglio, del 17 marzo 1997, che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari 33

IT

97/214/CE:

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 575/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1997

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 497/97 della Commissione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (3); che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 19 al 28 marzo 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la sterlina inglese e la sterlina irlandese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefis-

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 497/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1997.

^(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 18. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1	ECU	=	40,3225	franchi belgi e franchi lussemburghesi
			7,49997	corone danesi
			1,95431	marchi tedeschi
			311,761	dracme greche
			198,202	scudi portoghesi
			6,61023	franchi francesi
			6,02811	marchi finlandesi
			2,19831	fiorini olandesi
			0,756658	sterline irlandesi
			1 973,93	lire italiane
			13,7529	scellini austriaci
			165,571	pesete spagnole
			8,83274	corone svedesi
			0,742320	sterline britanniche

ALLEGATO II Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,7716	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,0026	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,87914	marchi tedeschi	İ	2,03574	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi	1	6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,11376	fiorini olandesi	1	2,28991	fiorini olandesi
	0,727556	sterline irlandesi	•	0,788185	sterline irlandesi
	1 898,01	lire italiane	ļ	2 0 5 6, 1 8	lire italiane
	13,2239	scellini austriaci	1	14,3259	scellini austriaci
	159,203	pesete spagnole	·	172,470	pesete spagnole
	8,49302	corone svedesi	ţ	9,20077	corone svedesi
	0,713769	sterline britanniche		0,773250	sterline britanniche

DIRETTIVA 96/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1996

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

PARLAMENTO **EUROPEO** E IL **CONSIGLIO** DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che le alghe Eucheuma trasformate costituiscono un nuovo additivo alimentare il cui impiego è giustificato sul piano tecnologico;

considerando che è necessario integrare l'elenco degli additivi alimentari autorizzati contenuto nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (5), allo scopo di permettere l'impiego di tale additivo;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato;

considerando che i requisiti di purezza verranno adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella che figura nell'allegato I della direttiva 95/2/CE è aggiunto il seguente additivo alimentare dopo il n. E 407:

•N. E	Denominazione
E 407 bis	Alghe Eucheuma trasformate»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi dalla sua pubblicazione al fine di consentire la commercializzazione e l'impiego di prodotti conformi alla presente diret-

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente K. HÄNSCH S. BARRETT

^{(&#}x27;) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994,

pag. 1). (2) GU n. C 163 del 29. 6. 1995, pag. 12 e GU n. C 208 del 19. 7.

GU n. C 163 del 23. 6. 1993, pag. 12 e GU n. C 208 del 19. 7. 1996, pag. 15. GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 20. Parere del Parlamento europeo del 28 marzo 1996 (GU n. C 117 del 22. 4. 1996, pag. 36), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996 bre 1996.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che autorizza il Regno del Belgio ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/200/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 10 settembre 1996, il Regno del Belgio ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Regno del Belgio;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione.

⁽¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT |

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Regno del Belgio è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

La presente decisione può essere applicata ai servizi di telecomunicazione nei cui confronti l'evento generatore dell'imposta si verifica a decorrere dal 1º gennaio 1997. Si applica altresì a pagamenti anticipati effettuati in ordine a servizi di telecomunicazione pagati dallo Stato membro anteriormente alla data di attuazione della presente decisione, purché tali pagamenti anticipati riguardino le forniture di servizi di telecomunicazione posteriori alla data di applicazione.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/201/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, il Regno di Danimarca ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Regno di Danimarca;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Regno di Danimarca è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/202/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali:

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA; considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/203/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 2 settembre 1996, la Repubblica ellenica ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica ellenica;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica ellenica è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

^{(&#}x27;) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/204/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, il Regno di Spagna ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Regno di Spagna;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Regno di Spagna è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/205/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, la Repubblica francese ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica francese;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica francese è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

^{(&#}x27;) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/206/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali:

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, l'Irlanda ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dall'Irlanda;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE l'Irlanda è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

^{(&#}x27;) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/207/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali:

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, la Repubblica italiana ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica italiana;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica italiana è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/208/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (¹), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, il Granducato di Lussemburgo ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Granducato di Lussemburgo;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Granducato di Lussemburgo è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

^{(&#}x27;) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/209/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 30 settembre 1996, il Regno dei Paesi Bassi ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/210/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 settembre 1996, la Repubblica d'Austria ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica d'Austria;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica d'Austria è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

^{(&#}x27;) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica del Portogallo ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/211/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, la Repubblica del Portogallo ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica del Portogallo;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica del Portogallo è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza la Repubblica di Finlandia ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/212/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, la Repubblica di Finlandia ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica di Finlandia;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica di Finlandia è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/213/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, il Regno di Svezia ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Regno di Svezia;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Regno di Svezia è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

del 17 marzo 1997

che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(97/214/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ('), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1º gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1º gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è autorizzato ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.